

NOTA INFORMATIVA 19/2025:

BENEFIT AUTO 2025: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

INDICE DEGLI ARGOMENTI

1. Nuova disciplina dal 1° gennaio 2025
2. Disciplina transitoria
3. Tassazione ordinaria del benefit: il criterio del valore normale
4. Fattispecie correlate: ricariche elettriche e fringe benefit

Con la Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207) è stata introdotta una nuova disciplina per la determinazione del fringe benefit derivante dall'uso promiscuo di veicoli aziendali, con l'obiettivo di incentivare la mobilità sostenibile. Il nuovo sistema, in vigore dal 1° gennaio 2025, abbandona il criterio basato sulle emissioni di CO₂, adottando un'impostazione fondata sulla tipologia di alimentazione del veicolo. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito l'ambito e le condizioni applicative delle nuove regole attraverso la Circolare 3.7.2025, n. 10/E e la Risposta a interpello 22.7.2025, n. 192/E.

1. Nuova disciplina dal 1° gennaio 2025

La Legge di Bilancio 2025, per favorire la diffusione di veicoli meno inquinanti, sostituisce il criterio delle emissioni di CO₂ con un sistema di tassazione basato sull'alimentazione del veicolo, premiando fiscalmente le soluzioni a minore impatto ambientale.

In particolare, per i veicoli assegnati in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti a partire dal 1° gennaio 2025, la tassazione del benefit avverrà applicando le seguenti percentuali al costo chilometrico ACI su base convenzionale:

- 10% per i veicoli elettrici a batteria;
- 20% per i veicoli ibridi plug-in;
- 50% per tutte le altre tipologie (benzina, diesel, metano, gpl, idrogeno, ibridi HEV).

Per accedere a queste aliquote, è essenziale che immatricolazione, stipula del contratto tra datore di lavoro e dipendente e consegna al dipendente avvengano tutte a decorrere dal 1° gennaio 2025.

2. Disciplina transitoria

Consapevole della necessità di tutelare comportamenti già in essere o in corso di definizione al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, il legislatore ha previsto una disciplina transitoria che consente l'applicazione delle vecchie regole (basate sulle emissioni di CO₂) in due casi specifici:

- se il veicolo è stato concesso in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024;
- se il veicolo è stato ordinato entro il 31 dicembre 2024 e assegnato al dipendente entro il 30 giugno 2025.

In questi casi continueranno ad applicarsi le percentuali previste dal precedente sistema: 25%, 30%, 50% o 60%, a seconda del livello di emissioni.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora un veicolo a basso impatto ambientale sia stato ordinato entro il 31 dicembre 2024 e i restanti requisiti – immatricolazione, stipula del contratto e consegna – si verifichino nel primo semestre del 2025, è possibile applicare il nuovo regime agevolato introdotto dalla Legge 207/2024, con le aliquote ridotte del 10% o del 20%. Si tratta di un'interpretazione coerente con la ratio ambientale della norma e in linea con quanto sostenuto da Assonime nella circolare n. 12/2025. Diversamente, nei casi di assegnazione del veicolo effettuata dopo il 30 giugno 2025, l'Agenzia delle Entrate esclude l'applicabilità sia della disciplina transitoria sia della nuova normativa agevolata, con la conseguenza che la tassazione del fringe benefit dovrà avvenire secondo il criterio ordinario del valore normale (cfr. § 3). Su questo punto la posizione dell'Amministrazione finanziaria si discosta da quella più favorevole di Assonime, secondo cui sussisterebbero i presupposti per applicare la disciplina transitoria.

3. Tassazione ordinaria del benefit: il criterio del valore normale

Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, il fringe benefit derivante dall'uso promiscuo del veicolo sarà tassato secondo il criterio ordinario del "valore normale", come previsto dall'art. 51, comma 3, del TUIR.

Si tratta di una modalità di determinazione più onerosa per il dipendente, in quanto calcola l'imponibile prendendo a riferimento l'intero costo sostenuto dal datore di lavoro (tipicamente il canone di leasing o di noleggio) al netto dell'indennità chilometrica relativa ai km percorsi per finalità aziendali.

La difficoltà concreta, sottolineata dalla stessa Agenzia, consiste nella necessità, per evitare che l'intero valore sia imputato a fringe benefit, di documentare in modo analitico e oggettivo l'uso personale e quello aziendale del mezzo.

4. Fattispecie correlate: ricariche elettriche e fringe benefit

Merita attenzione anche il trattamento di alcune spese correlate, come la ricarica domestica dei veicoli elettrici. Su questo punto, l'Agenzia ha assunto posizioni non uniformi:

- i rimborsi per l'energia elettrica sostenuta dal dipendente sono considerati imponibili;
- i servizi di ricarica gratuiti offerti in azienda, essendo inquadrabili come benefit a finalità sociale o ambientale, non sono tassati.

11 settembre 2025